



via Lorenzoni 2/b - 34072 Gradisca d'Isonzo (GO)
studio@artesarchitettura.com - studio@pec.artesararchitettura.com
tel. 048193732 - www.artesararchitettura.com
c.f./p.i. 01156110312

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI

**OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL MUNICIPIO DI SAVOGNA D'ISONZO.
CUP I59H20000040002.**

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

F	SCHEMA DI CONTRATTO				
	PRAT.	REV.	DATA	EST.	VER.
	0194	00	01/04/2021	MF	MF

PROGETTISTI:

arch. Marcello Fiscelli



arch. Barbara Franco



COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MUNICIPIO DI SAVOGNA D'ISONZO. CUP I59H20000040002 - CIG: _____

PREMESSO che con determinazione n. _____ di data _____, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto della presente, e considerata la stessa parte integrante e sostanziale del presente atto: tra [DATI STAZIONE APPALTANTE], di seguito indicata "Stazione Appaltante", rappresentata da [DATI LEGALE RAPPRESENTANTE], il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante della Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta; e il signor _____, nato a _____ (____) il _____, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede a _____ (____), in _____ n. _____, CF/P.Iva _____, in seguito più brevemente detta anche "appaltatore";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'impresa _____, che a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori in oggetto, sulla base dell'offerta prodotta mediante ribasso sull'importo complessivo dell'appalto.

L'appalto, comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel relativo progetto esecutivo e negli elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- allegato sub "A" l'offerta economica prodotta dall'appaltatore;
- allegato sub "B" il Capitolato Speciale d'appalto e Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici.
- Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, che si consegnano in copia cartacea unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito indicato come "Codice") come modificato dal D.L. 18.4.2019, n. 32 convertito, con modificazioni in L.19..6.2019, n. 55;
- il Decreto 7.3.2018 , n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- le Linee Guida ANAC ove pertinenti
- il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate;
- il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"(di seguito indicato come "T.U.81/2008" e s.m.i.);
- ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Art. 3 - Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.)

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e dei progetti per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata sub "A", al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, in complessivi Euro _____ (_____)
+ Euro _____ (_____ / _____) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. dddd) del Codice, per cui il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito, i prezzi unitari dedotti in contratto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, che sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016.

Art. 7 - Anticipazione contrattuale

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice è dovuto all'appaltatore un importo, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo

contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'importo dell'anticipazione è trattenuto con una quota proporzionale su ogni certificato di pagamento a titolo di graduale recupero della medesima.

In ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali l'anticipazione è revocata ed in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, e del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 19.1.2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del D. del Ministro del tesoro 10.1.1989.

Art. 8 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta ed al lordo della quota relativa agli oneri della sicurezza raggiungono, al netto della ritenuta d'acconto dello 0,5% e degli stati di avanzamento precedenti, un importo non inferiore a € _____.

Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto ma non eccedente la predetta percentuale.

Art. 9 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- l'importo garantito è almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di

interesse applicato al periodo di due anni;

- l'efficacia decorre dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);

- la garanzia prestata con atto di fideiussione è rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19.1.2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 10 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione della pertinente fattura fiscale digitale, contenente preciso riferimento al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della L. 24.12.2007, n. 244 e del D. Ministro dell'economia e delle finanze 3.4.2013, n. 55 e le seguenti ulteriori indicazioni: CIG _____; CUP _____; Codice Univoco Ufficio: UFO4F3; Codice IPA c_g284; Codice fiscale e part. IVA della stazione appaltante 00249070301.

Art. 11 - Tracciabilità

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/ subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/ subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto è il seguente: cod. IBAN:

_____ aperto presso _____ e le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

_____, nato a _____ il _____, C.F.

Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni bancarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e successive modifiche, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 12 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e della legge 21.2.1991 n. 52, può essere effettuata dall'appaltatore a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Art. 14 - Termini di pagamento

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Maturate le condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la

dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Contestualmente all'emissione del S.A.L. ed effettuate le verifiche di legge in materia di regolarità contributiva dei soggetti interessati, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore e in quota parte dei subappaltatori qualora ne ricorrano i presupposti, previa presentazione ed accettazione di regolare fattura fiscale ed entro 30 giorni dall'emissione della stessa.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 15 - Termini per l'esecuzione del contratto e consegna lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni ____ (_____) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

Nel calcolo del tempo utile è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Art. 16 - Penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all' 1

(uno) per mille dell'importo contrattuale.

Oltre al succitato caso la penale della stessa misura trova applicazione nei seguenti casi:

1) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

2) ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

3) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

4) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Ove l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di disporre la risoluzione del contratto.

Art. 17 - Sospensioni e proroghe

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, sentito il RUP, può ordinare la sospensione dei lavori compilando il verbale di sospensione a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice.

Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dal RUP per fatti oggettivi e non imputabili in alcun modo all'appaltatore, purchè la richiesta pervenga prima del termine di ultimazione. In nessun caso sono ammesse proroghe oltre il termine di rendicontazione del finanziamento comunitario.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi

contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 19 - Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni viene definito in ragione di euro _____ (Euro _____ / _____) pari al ____% (_____ per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.

La cauzione è ridotta del ____% (_____ per cento) e, pertanto, ammonta ad euro _____ (euro _____ / _____), in quanto l'impresa è in possesso delle certificazioni di qualità ISO in corso di validità che permettono tale riduzione. O, tale riduzione è possibile in quanto l'aggiudicatario dichiara di essere micro-impresa.

A tal fine l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____, conservata in atti e redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 19.1.2018, n. 31.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

Art. 20 - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene richiesta la garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale di Euro 1.500.000,00 (Euro un milionecinquecentomila/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, per un massimale di Euro

500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) (massimale/sinistro). A tal fine l'appaltatore ha prodotto la polizza n. _____ dd. _____ validità giusta quietanza di pagamento n. _____ dd. _____ emessa da _____ e conservata in atti.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

La garanzia prestata dall'appaltatore coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 21 - Varianti

In considerazione del finanziamento statale (art., 30 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), sono ammissibili solo le varianti disposte dal direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio fermo restando l'importo contrattuale in applicazione.

Art. 22 - Subappalto e pagamento ai subappaltatori

L'appaltatore ha/non ha indicato in sede di offerta la volontà di subappaltare lavorazione e pertanto non sarà autorizzato alcun subappalto

Art. 23 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 1, del Codice, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla Stazione Appaltante;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione appaltante.

Art. 24 - Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Analoga facoltà è riconosciuta all'appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della Stazione appaltante.

Art. 25 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) è responsabile, nei riguardi della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in

cantiere, inclusi i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili), una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 26 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Art. 27 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti per legge e quelli di cui al Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade delle aree di cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella

costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della

Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

- gli adempimenti della legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

- l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1.3.1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

- il completo sgombero e la pulizia del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

- l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento

della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

L'appaltatore è altresì obbligato: (i) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;(ii) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;(iii) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL

che per la loro natura si giustificano mediante fattura; (iv) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Art. 28 - Conformità agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima o contestualmente alla stipula del presente contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, in conformità all'Allegato I al D.M.dell'ambiente 6.6.2012 che, allegato al presente atto sub "D" ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali

verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di controllo la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al D.M. dell'Ambiente 6.6.2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali comporta l'applicazione della penale nella misura prestabilita per i ritardi nell'esecuzione dei lavori, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 29 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante che debbono essere conferite a discarica autorizzata a cura e oneri dell'appaltatore.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e

regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di risulta si applica la vigente disciplina in materia.

Art. 30 - Disciplina e buon ordine di cantiere

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere, la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire..

Il R.U.P. e i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto, salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 31 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, spese contrattuali, spese di pubblicazione, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamati l'art.16-bis del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 62 del R.D. n. 827/1924.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 32 - Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto dalla legge l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale presso la sede legale dell'impresa come indicato a pagine 1. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 33 - Rinvio

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

Art. 34 - Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto è di Euro _____ (_____ / _____). Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'operatore economico, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare il contenuto dichiarando espressamente che la sua accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo attraverso, l'apposizione di n. 6 (sei) contrassegni telematici di € 16,00 che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti del Stazione Appaltante.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

.....(firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

.....(firmato digitalmente)